

	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI VISTRORIO	
	Rep. Num.	
	SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI	
	RISTORAZIONE SCOLASTICA.	
	L'anno, il giorno del mese di in Vistrorio,	
	nel Civico Palazzo avanti a me Dr.ssa DI IORIO Raffaella Segretario	
	Comunale del Comune di Vistrorio, autorizzato a rogare gli atti nella forma	
	pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97	
	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i	
	comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i	
	signori:	
	Il COMUNE DI VISTRORIO, (in seguito il Comune, l'Amministrazione), con	
	sede in Vistrorio, C.F. 017445550010, nella persona del, nata a	
 il - domiciliata per la carica presso il Comune di	
	Vistrorio, la quale dichiara di comparire e di agire in questo atto,	
	esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Vistrorio	
	che rappresenta;	
	E	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	PREMESSO CHE	
	- con determina a contrattare n. del, il Comune ha autorizzato, ai	
	sensi degli artt. 63, 95, 144 del D.Lgs. 50/2016 e smi, (di seguito Codice dei	
	contratti) l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto soglia	
	1	

	comunitaria per l'affidamento della "....." per la durata di	
 – per un valore complessivo pari a €	
	(...../00), IVA da aggiudicare con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa;	
	- con verbale n. X del XXXXXXXXX l'Associazione consortile fra i Comuni di	
	Cuornè, xxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di stazione appaltante ha redatto la	
	graduatoria provvisoria e ha dichiarato, con determinazione n. del	
	XXXXXXX aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;	
	- con determinazione n..... del....., il Dirigente ha disposto	
	l'aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXX;	
	- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett a) del Codice	
	dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX	
	giusta comunicazioni in atti;	
	- la stazione appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei	
	requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dal	
	Concessionario;	
	- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del	
	possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta	
	per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è	
	pervenuto alla data del presente atto;	
	- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla	
	stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le	
	quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto	
	medesimo.	
	INDICE:	
	2	

	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	<u>Art. 1 – Norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, ed in particolare:	
	- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;	
	- Capitolato tecnico;	
	- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto	
	disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;	
	b) dalle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;	
	c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
	d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
	e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione	
	del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
	f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei	
	precedenti punti.	
	g) R.D. n. 2440/1923 "Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità	
	dello Stato";	
	h) R.D. n. 827/1924 "Regolamento per la Contabilità dello Stato";	
	i) Regolamento di Contabilità del Comune di Vistrorio;	
	l) Normativa "antimafia", compreso il D. L.vo 6/09/2011 n. 159 e s.m.i.;	
	m) Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;	
	3	

	n) Normativa sulla “Privacy”;	
	o) Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni,	
	Sicurezza di dipendenti e collaboratori;	
	p) Normativa tecnica specifica.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara	
	prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara	
	prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative	
	formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Comune.	
	L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti	
	riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.	
	<u>Art. 2 - Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati	
	nell’offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico:	
	ristorazione scolastica del Comune di Vistrorio.	
	Il servizio prevede:	
	- produzione e fornitura dei pasti agli utenti dei servizi scolastici ;	
	- apparecchiatura ,sparecchiatura e pulizia dei tavoli della sala di refezione	
	- sporzionatura e distribuzione dei pasti agli alunni utenti della refezione	
	scolastica ;	
	- lavaggio di tutte le stoviglie necessarie per il consumo dei pasti degli utenti	
	della refezione scolastica;	
	_ pulizia e sanificazione di tutti i locali e attrezzature pertinenti il centro di	
	cottura , i terminali ed il locale della mensa scolastica;	
	_fornitura delle stoviglie ,pentolame, carrelli portavivande , contenitori	
	mono e multi razione , elettrodomestici, attrezzature di cucina , dispensa e	
	4	

	tutti i materiali ed attrezzature occorrenti per l'erogazione del servizio,	
	nonché posate speciali per disabili qualora sia indicato dal medico	
	e/o fisiatra ..	
	<u>Art. 3 - Durata del contratto</u>	
	Il contratto avrà una durata pari a tre anni scolastici con inizio dall'anno	
	scolastico 2021/2022 e termine con l'anno scolastico 2023/2024, secondo	
	l'articolazione dei rispettivi calendari scolastici. La decorrenza del contratto	
	viene fissata dalla data di attivazione del servizio indicata in apposito	
	verbale di inizio attività controfirmato dalle parti.	
	<u>Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a</u>	
	<u>carico dell'appaltatore</u>	
	Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche	
	contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.	
	L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun	
	onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi	
	autorizzati.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso	
	nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere	
	ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi,	
	presso i luoghi oggetto di svolgimento.	
	Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni	
	normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).	
	L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico	
	che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.	
	In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende	
	5	

		sollevata da qualsiasi responsabilità.	
		Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
		contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti	
		occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi	
		compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi	
		alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale	
		addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri	
		assicurativi.	
		L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
		contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le	
		prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero	
		essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
		secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel	
		presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente	
		convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle	
		predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico	
		dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
		contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di	
		compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.	
		L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il	
		Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	
		delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
		L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
		all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune,	
		nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che	
		6	

	richiesti nel periodo di riferimento (tre anni) è pari a 35.088.	
	Il numero dei pasti ha solo valore indicativo ed una variazione del numero	
	di pasti non dà luogo a variazioni di tutti i prezzi offerti in sede di gara.	
	Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al presente contratto si	
	applica la revisione periodica del prezzo, così effettuata:	
	- il prezzo offerto dall’Impresa Appaltatrice rimarrà fisso ed invariabile per	
	il primo anno dalla stipula del contratto, dopodiché verrà aggiornato	
	annualmente sulla base dei costi standardizzati elaborati dall’ANAC ovvero,	
	in loro assenza, sulla base della variazione dell’indice ISTAT “Costo della vita	
	per le famiglie di operai ed impiegati” (indice FOI – divisione Servizi ricettivi	
	e di ristorazione).	
	- in particolare, dal secondo anno il prezzo offerto verrà incrementato della	
	percentuale ricavata rapportando l’indice FOI del primo giorno del secondo	
	anno e l’indice FOI della data della sottoscrizione del contratto.	
	Analogo meccanismo verrà usato per tutti gli anni a seguire.	
	<u>Art. 6 – Organico dell’appaltatore</u>	
	L’impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto	
	dell’appalto con proprio personale.	
	L’organico del personale deve essere professionalmente e numericamente	
	adeguato al fine di garantire un’elevata qualità dei servizi tenendo conto	
	delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.	
	L’individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere	
	nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza	
	e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.	
	L’Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone	
	8	

	che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di	
	adeguatezza professionale.	
	<u>Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</u>	
	L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
	materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,	
	previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli	
	oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri	
	dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative	
	retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro	
	applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di	
	svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di	
	miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati	
	contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non	
	aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del contratto.	
	Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni	
	relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di	
	lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di	
	lavoro a favore dei propri dipendenti.	

	Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, In	
	caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di	
	regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell’esecuzione del contratto, il Comune tratterrà dal certificato di	
	pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo	
	versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il	
	responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi	
	quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente	
	la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato il Comune	
	pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario	
	del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente	
	nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	<u>Art. 7bis - Clausola sociale - Prioritario assorbimento di personale del</u>	
	<u>precedente aggiudicatario</u>	
	Ai sensi dell’art. 50 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità	
	del servizio e dei livelli di occupazione, l'Appaltatore dovrà prioritariamente	
	assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'Appaltatore	
	uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano	
	armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal nuovo	
	Appaltatore.	
	<u>Art. 8 - Obblighi di riservatezza</u>	

	L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di	
	cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del	
	presente contratto.	
	In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza	
	verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in	
	essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla	
	cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.	
	L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto	
	il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.	
	L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.	
	L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori	
	e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di	
	riservatezza anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà	
	di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
	l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al	
	Comune.	
	L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei	
	casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione	
	dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
	normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e	
	1	

	ulteriori provvedimenti in materia.	
	<u>Art. 9 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto</u>	
	L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità,	
	di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di	
	apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della	
	stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale	
	definitivo di cui all'art. 17 e di copia delle polizze assicurative di cui all'art.	
	11.	
	<u>Art. 10 - Sospensione dei servizi</u>	
	Considerata la natura giuridica di servizio essenziale del servizio di	
	ristorazione scolastica, l'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in	
	seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto	
	controversie con il Comune.	
	L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale	
	dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la	
	conseguente risoluzione del contratto per colpa.	
	In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione	
	definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti	
	dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione	
	contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente	
	sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto	
	contrattuale.	
	<u>Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni</u>	
	L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno	
	causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto	
	1	

	dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.	
	L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai	
	sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente	
	contratto.	
	A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia	
	di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente	
	indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.	
	Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi	
	specifici da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori	
	del servizio di ristorazione nonché i danni alle cose di terzi in consegna e	
	custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni	
	conseguenti ad incendio.	
	Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovantesi	
	nell'ambito di esecuzione dei servizi e a quelle sulle quali si eseguono i	
	servizi stessi.	
	L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale	
	non inferiore a 4.000.000,00 euro (quattromilioni) unico, per ogni sinistro e	
	per anno assicurativo, precisando che non vi sono limiti al numero di	
	sinistri.	
	Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro	
	che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante	
	l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi	
	eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel	
	corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza	
	RCO con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro (tremilioni) per	
	1	

	sinistro, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.	
	La durata delle polizze dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula	
	del contratto fino a alla sua scadenza.	
	Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	
	assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia	
	del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si	
	risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata	
	e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Committente entro la data	
	di inizio del servizio.	
	Art. 12 - Spese inerenti al servizio	
	Tutte le spese necessarie alla realizzazione del servizio richiesto dal	
	Comune sono interamente a carico dell'Impresa.	
	Art. 13 – Spese inerenti manutenzioni ordinarie e straordinarie	
	Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per l'effettuazione delle	
	manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alla cucina, agli impianti,	
	alle attrezzature e agli arredi presenti in cucina, nonché alle attrezzature	
	presenti nei locali di ricevimento pasti dei singoli plessi scolastici.	
	Art. 14 - Spese per l'adeguamento delle attrezzature	
	Tutte le spese per l'adeguamento, la sostituzione e l'integrazione eventuale	
	o il potenziamento delle attrezzature presso il centro di cottura ed i locali	
	di ricevimento pasti nei plessi scolastici, sono a totale carico	
	dell'Appaltatore.	
	Art. 15 – Subappalto	
	1	

	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non	
	intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle	
	prestazioni,	
	<i>ovvero</i>	
	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida	
	in subappalto, in misura non superiore pari al% dell'importo	
	contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	Il subappalto sarà concesso dall'Amministrazione, previa verifica del	
	possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di	
	legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli	
	oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti	
	dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati	
	esplicitamente dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	Nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi il subappalto, l'Affidatario	
	deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno	
	venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative	
	prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la	
	stazione appaltante l'Affidatario trasmette la dichiarazione del	
	subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui	
	all'articolo 80 dello stesso D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto,	
	corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente	
	grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica	
	puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali	
	che economici.	
	1	

	L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla	
	copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di	
	eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359	
	del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.	
	In ogni caso l'Amministrazione comunale pagherà i corrispettivi per la	
	fornitura all'impresa aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto	
	economico diretto con l'impresa subappaltatrice.	
	La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al	
	cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite	
	esclusivamente nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
	impresa;	
	b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare	
	oggetto di ulteriore subappalto.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105	
	del D.Lgs. 50/2016.	
	<u>Art. 16 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.	
	136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto	
	dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente	
	contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge	
	1	

	13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del	
	bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo	
	della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata	
	comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo della provincia di Torino.	
	L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti	
	l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto	
	contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi	
	finanziari.	
	Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di	
	nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il	
	subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla su richiamata Legge.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro	
	1	

	e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta	
	in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti	
	pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei	
	crediti, si impegna a) comunicare il CIG n. al cessionario,	
	eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no	
	riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad	
	utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti	
	all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i	
	corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG n.	
 dallo stesso comunicato.	
	In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha	
	comunicato i seguenti dati:	
	XXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della	
	presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:	
	a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXX	
	b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale	
	conto:	
	XXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXX;	
	<u>Art. 17 – Garanzia definitiva</u>	
	A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi	
	contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato la	
	garanzia definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del	
	1	

	XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di €	
	XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore del Comune.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
	del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso	
	delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della	
	liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso	
	l'appaltatore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per	
	provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le	
	inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi	
	dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.	
	L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le	
	inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei	
	contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	
	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti	
	all'esecuzione dell'appalto.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione	
	appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della	
	garanzia entro dieci giorni ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;	
	in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	1	

		prezzo da corrispondere all'esecutore.	
		La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
		dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo	
		garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere	
		fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o	
		comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione. Lo svincolo è	
		automatico, senza necessità di nulla osta del committente.	
		Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una	
		cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari	
		all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse	
		legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
		certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività	
		dei servizi.	
		<u>Art. 18 – Recesso</u>	
		Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di	
		motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con	
		preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore	
		con lettera raccomandata a.r.	
		Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le	
		prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti	
		danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha	
		diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte	
		secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un	
		indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei	
		quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso	
		2	

	offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.	
	Al termine del primo anno contrattuale l'Amministrazione, previa adozione	
	di atto motivato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza che	
	l'appaltatore nulla possa vantare, in caso di indisponibilità di risorse	
	economiche per l'esecuzione della prestazione.	
	<u>Art. 19 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito</u>	
	E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive	
	dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs.	
	50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità	
	espresse all'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari	
	finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui	
	oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di	
	appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto	
	pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al	
	Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto,	
	altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure	
	all'incasso.	
	L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG	
	n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,	
	affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il	
	cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad	
	anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale	
	sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il	
	medesimo CIG.	
	2	

	d) errate somministrazioni di diete speciali, tali da comportare un grave danno per l'utenza;	
	e) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell'appaltatore;	
	f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
	g) ulteriore inadempienze dell'I. A. dopo la comminazione di n. 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico;	
	h) destinazione dei locali affidati all'I. A. ad uso diverso da quello stabilito dal presente capitolato;	
	i) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'A.C.	
	Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.	
	Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	

	Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione	
	delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle	
	previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un	
	termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni,	
	entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine	
	assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore,	
	qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il	
	contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
	Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture	
	regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo	
	scioglimento del contratto.	
	In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale dei	
	servizi, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in	
	relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i	
	lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista	
	dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.	
	In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la	
	facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato	
	alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo	
	contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.	
	L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede di offerta.	
	Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo	
	all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a..	

	<u>Art. 21 – Penali</u>	
	Per l'applicazione di eventuali penali, trovano applicazione le disposizioni	
	previste nel Capitolato speciale all'art. 63.	
	<u>Art. 22 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con</u>	
	<u>modificazioni dalla L. n. 135/2012</u>	
	Il Comune si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con	
	preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con	
	lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata	
	(P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le	
	prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da	
	Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre	
	1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi ed	
	il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche	
	tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23	
	dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento: - delle	
	sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene	
	comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica	
	di Conformità; - di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non	
	eseguite.	
	<u>Art. 23 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare</u>	
	Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del	
	presente contratto di appalto.	
	Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,	
	interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il	
	contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.	

	Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di	
	fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in	
	caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la	
	facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o	
	altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel	
	raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia	
	designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di	
	fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in	
	caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa	
	mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei	
	prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio	
	direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.	
	In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione,	
	il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti	
	che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine	
	di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto	
	dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte	
	dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.	
	<u>Art. 24 - Quinto d'obbligo e Varianti</u>	
	Il Comune potrà richiedere all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del	
	D.Lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un	
	aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del	
	contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla	
	risoluzione del contratto.	
	<u>Art. 25 - Certificazione di regolare esecuzione</u>	

	Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato	
	di regolare esecuzione al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi	
	dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.	
	<u>Art. 26 - Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto</u>	
	<u>all'esecuzione</u>	
	L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che	
	interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore	
	medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.	
	Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per	
	conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a	
	quanto stabilito dai documenti contrattuali.	
	L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale	
	addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il	
	relativo elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.	
	<u>Art. 27 – Fatturazione e pagamenti</u>	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5	
	l'Appaltatore potrà emettere fatture elettroniche con cadenza mensile (in	
	regime di split payment) intestate al Comune di Vistrorio (C.F.	
	017445550010) e riportante le modalità di pagamento, comprensive del	
	codice IBAN e riportante il CIG:	
	Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla	
	data di ricevimento.	
	L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo	
	accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel	
	2	

	precedente art. 12 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).	
	In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo	
	d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in	
	pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di	
	regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al	
	versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
	obbligatorî per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti.	
	L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del	
	pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi	
	normativi necessari a renderlo esecutivo.	
	Ai sensi dell’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo	
	delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute	
	possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
	l’approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione,	
	previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.	
	Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del	
	D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del	
	Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni	
	pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare	
	se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla	
	notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo	
	pari almeno a tale importo.	
	Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un	

	inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto	
	disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.	
	Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte	
	ai sensi di quanto sopra stabilito.	
	L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà	
	tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le	
	modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche	
	se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non	
	potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in	
	ordine ai pagamenti già effettuati.	
	<u>Art. 28 - Codice di comportamento</u>	
	Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile	
	2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165"	
	(in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), nonché il Codice di	
	comportamento dei dipendenti del Comune di Vistrorio (approvato con	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 26.3.2014), pena la risoluzione	
	del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.	
	<u>Art. 29 - Foro di competenza</u>	
	Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è	
	competente il Foro di Ivrea.	
	<u>Art. 30 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in	
	modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del	

